

**Schema di convenzione relativa alla concessione in gestione dell'impianto sportivo denominato
Altone**

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. del, l'anno 201....., nel giorno ... del mese di....., presso la sede del Settore / Servizio del Comune di in con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

fra

il Comune di Settore / Servizio, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", rappresentata/o dal, nato a, il, con sede legale in, cod. fisc.....,

e

l'Associazione / Società sportiva che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società" o "soggetto affidatario" o "concessionario", operante sul territorio del Comune dicon sede legale in, rappresentata dal dirigente, nato a, il, cod. fisc.,

premesse

- che l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta ed a garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione *in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali*, come delineato dalla legge regionale Toscana n. 21/2015 artt. 14 e 15;
- che si è proceduto ad un affidamento diretto del soggetto concessionario dell'impianto sportivo Altone e delle strutture correlate, ai sensi della Deliberazione di G.C. n.121 del 25/09/2020, qualificato come impianto sportivo complesso, con individuazione dell'Associazione ;

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1
(Oggetto della convenzione)**

1. L'Amministrazione affida all'Associazione la gestione dell'impianto sportivo Altone, delle strutture correlate e dei servizi complementari al buon funzionamento del complesso, come meglio precisata nei punti successivi.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili affidati (in gestione).

Art. 2
(Durata della convenzione)

1 La convenzione ha durata stabilita di anni due a partire dalla data di stipula della presente convenzione. L'Amministrazione si riserva la volontà di risolvere il presente affidamento anticipatamente ed unilateralmente con un preavviso di 30 giorni, in relazione ad eventuali future esigenze connesse a lavori di sistemazione e riqualificazione dell'impianto o riorganizzazione dei servizi.

2 È facoltà dell'Amministrazione richiedere all'affidatario del servizio una proroga tecnica del contratto stesso, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. L'appaltatore si impegna a prorogare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3
(Profili generali inerenti la gestione dell'impianto)

1. In relazione alla gestione dell'impianto, il soggetto concessionario deve considerare che lo stesso viene utilizzato limitatamente ai locali spogliatoio attuali ed ai n. 2 campi di calcio per attività di allenamento e/o preparazione compresa l'attività agonistica, con esclusione dell'accesso del pubblico.

2. All'Amministrazione competono le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento dell'impianto.

Art. 4
(Individuazione e qualificazione dell'impianto sportivo affidato in gestione e dei beni ad esso afferenti)

1. Al soggetto concessionario è posta in carico, in base alla presente convenzione, la gestione dell'impianto sportivo denominato Altone, in prospettiva di una valorizzazione e della migliore fruibilità dello stesso, di seguito individuato e qualificato:

Descrizione
locali spogliatoio e n. 2 campi di calcio

3. La gestione dei beni mobili e delle dotazioni comprende l'eventuale sostituzione a fronte di danneggiamento od usura.

4. L'Amministrazione consegna al concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico inventario, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni correlate.

Art. 5.
(Profili economici)

1. All'Associazione compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali. Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

2. L'Associazione corrisponde all'Amministrazione un canone, per l'utilizzo dell'impianto, complessivo di € 1000,00 per il periodo considerato.

3. L'Amministrazione eroga, a sostegno della gestione, all'associazione un contributo complessivo pari ad € 30.000,00 (15.000,00 euro annui). L'erogazione avverrà annualmente per il 50% come acconto all'inizio di ogni anno e per l'altro 50% alla presentazione della relazione sulla gestione e del rendiconto economico dell'impianto sportivo di cui all'articolo 9 lettera i), nonché del registro delle manutenzioni vidimato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Il valore attribuito alla concessione, ai soli fini del versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è di € 30.000,00.

8. I pagamenti in dipendenza della presente convenzione sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

L'associazione ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo al concessionario, pena la nullità assoluta della presente convenzione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art. 6

(Riferimenti per gli utenti – Carta dei Servizi)

Il concessionario predisporrà, entro tre mesi dall'avvio del servizio, in accordo con il Comune di Abbadia San Salvatore, la carta dei servizi che dovrà contenere:

- Gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- Le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
- La procedura per la presentazione dei reclami;
- Le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

Art. 7

(Modalità operative di funzionamento dell'impianto)

1. L'impianto deve essere utilizzato per attività di allenamento e/o preparazione compresa l'attività agonistica, con esclusione dell'accesso del pubblico.

Art. 8.

(Obblighi generali in capo al soggetto concessionario)

1. L'utilizzo del complesso sportivo costituito da n. 2 campi da calcio e locali spogliatoio;
2. Apertura e chiusura degli accessi, controllo luci e riscaldamento, custodia delle chiavi, custodia beni ed attrezzature;
3. Garantire l'apertura dell'impianto nel suo complesso a tutti i cittadini;
4. Garantire imparzialità nel permettere l'utilizzo dell'impianto ai soggetti di cui all'art. 15 L.R. 21/2015 che ne facciano richiesta al concessionario;
5. Garantire la compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali, straordinariamente praticabili nell'impianto, con il normale uso dello stesso.
6. Il Concessionario/l'associazione dovrà dotarsi a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi prescritti dalle vigenti disposizioni per la gestione dell'impianto.

7. Il Concessionario/l'Associazione è tenuto ad applicare le tariffe e deve fare apporre manifesti ben visibili dai quali risultino il complessivo delle tariffe riferite a tutte le attività ed in vigore.
8. Sono inoltre posti a carico del Soggetto concessionario i seguenti ulteriori oneri generali:
 - a) la selezione e la gestione del personale necessario per il buon funzionamento dell'impianto sportivo;
 - b) la custodia e la conduzione dell'impianto;
 - c) la fornitura ed allestimento delle attrezzature e degli arredi minimi necessari per il funzionamento dell'impianto e degli accessori con relativa rimozione degli arredi esistenti in condizione di non utilizzo;
 - d) il rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro, assistenza e infortuni derivanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
 - e) la soddisfazione di tutti gli adempimenti inerenti i profili di responsabilità in materia di sicurezza nel rispetto della normativa vigente;
 - f) la responsabilità per il servizio cassa;
 - g) le spese relative ai consumi di acqua, telefono, rifiuti. Relativamente alle spese di energia elettrica e gas queste sono a carico del Comune fino ad un massimo di Euro 5000,00;
 - h) le pulizie all'interno dell'impianto e degli spazi esterni;
 - i) la manutenzione ordinaria e gli interventi manutentivi dei locali e degli impianti come dettagliato nel documento tecnico e registro delle manutenzioni;
 - l) la manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici e di riscaldamento;
 - m) la manutenzione dell'impianto in condizioni di efficienza;
 - n) il rispetto del Decreto Legislativo n. 81/2008;
 - o) la riparazione di eventuali guasti derivanti da una imperfetta manutenzione;
 - p) adempimento di qualsiasi altra obbligazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 9.

(Obblighi specifici in capo al soggetto concessionario)

1. Il soggetto concessionario dovrà:
 - a. corrispondere all'amministrazione comunale un canone quale quota di compartecipazione per l'uso dell'impianto, pari ad € 500,00 annuali.

Tale somma potrà essere detratta direttamente dal Settore Finanziario Amministrativo al momento del pagamento del contributo concesso dall'amministrazione comunale a sostegno della gestione dell'impianto.
 - b. assumersi tutti gli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto, con particolare attenzione a quelli indicati nel documento tecnico. Eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria, dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale;
 - c. garantire, ai sensi del vigente Regolamento in materia, l'uso dell'impianto da parte dei soggetti che lo richiedessero, dietro pagamento delle tariffe determinate dal concessionario in accordo con l'Amministrazione Comunale, ad esclusione delle scuole che potranno accedere gratuitamente. Le tariffe vigenti dovranno essere adeguatamente rese note mediante esposizione in luoghi facilmente accessibili al pubblico. I proventi delle tariffe per l'uso dell'impianto saranno introitati dal gestore;
 - d. osservare e fare osservare il buon uso dell'impianto da parte di ogni utente, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o a terzi. Gli impianti, le attrezzature e gli arredi devono essere riconsegnati nello stato d'uso in cui si trovavano all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla naturale vetustà;
 - e. rifondere il Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante l'affidamento in gestione;
 - f. gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato in osservanza delle normative vigenti;
 - g. garantire il pieno rispetto delle norme di legge e/o regolamento relativamente alle attività svolte nell'impianto;

- h. il soggetto concessionario si impegna ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento. Per nessun motivo è consentita la sub-concessione dell'impianto, pertanto il concessionario non può essere sostituito nella gestione della struttura sportiva, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione. L'uso dell'impianto da parte di terzi è consentito esclusivamente con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale e dal presente contratto;
- i. presentare, alla fine del primo anno di gestione il registro delle manutenzioni compilato e vidimato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale necessario ai fini della liquidazione del contributo, a consuntivo del periodo di gestione, oltre al registro di cui sopra una relazione sulla gestione dell'impianto sportivo, per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente. Tale relazione dovrà consistere in un dettagliato rapporto illustrativo conclusivo sull'andamento gestionale dell'impianto riferito al periodo in convenzione e sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nella relazione programmatica, evidenziando le eventuali collaborazioni con altri soggetti nella realizzazione delle attività poste in essere, nonché l'eventuale servizio reso dal volontariato. Deve inoltre risultare ogni altra attività collaterale promossa autonomamente dal gestore nell'ambito della concessione. Il concessionario deve altresì evidenziare le modalità ed i criteri adottati per la manutenzione dell'impianto. Al rapporto sulla gestione deve essere allegato un rendiconto economico dettagliato. Il tutto deve essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- j. segnalare tempestivamente al comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di evitare eventuali maggiori danni alla struttura, agli impianti e ai beni, nonché al fine dell'adeguamento dell'impianto sportivo alle normative, ivi incluse quelle sportive, di sicurezza pubblica, igienico-sanitarie etc. In caso contrario ricadranno sul concessionario le spese e le responsabilità conseguenti;
- k. controllo ingressi al fine di consentire l'accesso alle sole persone autorizzate;
- l. accesso agli impianti ai ragazzi di età inferiore ai 18 anni solo se accompagnati da un responsabile che ne assuma la responsabilità a tutti gli effetti e ne curi l'attività;
- m. inaffiatura dei due campi secondo le esigenze per il loro corretto mantenimento;
- n. pulizia degli spogliatoi con annessi servizi igienici e acquisto dei necessari prodotti di pulizia e disinfezione.

2. In relazione allo svolgimento delle attività per l'ottimale gestione dell'impianto e delle strutture correlate il soggetto concessionario è tenuto ad eseguire le stesse nel rispetto dei seguenti parametri e standard operativi e funzionali:

a. Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia.

Il servizio prevede:

- apertura del centro;
- servizio di guardia durante il funzionamento dell'impianto;
- controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante le attività sportive;
- controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
- controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- custodia e sorveglianza dell'immobile affidato e quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature.
- vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
- controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto;

- spegnimento di tutte le luci dei locali;
- chiusura degli ingressi d'accesso alle strutture dell'impianto;
- custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.

b. Manutenzione ordinaria.

Sono a carico del Soggetto concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici e mobili, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutte le strutture e servizi del complesso.

Le opere di manutenzione sono indicate nel documento tecnico di manutenzione e nel registro delle manutenzioni allegati.

Il Soggetto concessionario dovrà assicurare le manutenzioni ordinarie e programmarle in modo tale da conservare il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese.

G. Impianti tecnologici.

Il Soggetto concessionario è responsabile della gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici.

Art. 10

(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)

1. Costituiscono obblighi specifici in capo all'Amministrazione le seguenti attività:

- a) la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici dell'immobile oggetto di concessione.
- b) restano in capo all'Amministrazione le utenze di energia elettrica e gas fino ad un massimo di Euro 5.000,00;

Art. 11

(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

Art. 12

(Inadempimenti e penali)

Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario l'Amministrazione comunale contesterà l'inadempienza riscontrata, con l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Se, in esito al procedimento di cui sopra, venga confermato l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, per ciascun inadempimento. La penale verrà determinata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato all'Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla irrogazione della penale il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dal contributo annuo.

Art. 13

(Divieto di subaffidamento-subconcessione)

1. E' fatto divieto al soggetto concessionario di subaffidare/subconcedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo e delle strutture correlate.

2. L'eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata risoluzione della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 14
(Risoluzione della convenzione)

1. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

a) il soggetto concessionario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;

b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto;

c) il soggetto concessionario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

Definizione dell'inadempimento	Caratteristiche dell'inadempimento
Mancato funzionamento, senza preavviso, dell'impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi.	Impedimento dell'utilizzo dell'impianto – mancata erogazione dei servizi principali e complementari.
Ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell'arco di un periodo di 5 giorni.	Impedimento al regolare utilizzo dell'impianto – possibili rischi per gli utilizzatori.
Ripetizione di utilizzi impropri dell'impianto e delle strutture correlate, per attività incompatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi.	Impedimento al regolare utilizzo dell'impianto.

d) il soggetto concessionario compia azioni od ometta adempimenti espressamente previsti nella presente convenzione come cause di risoluzione della stessa.

L'Amministrazione si riserva la volontà di risolvere la presente convenzione anticipatamente ed unilateralmente, con un preavviso di 30 giorni, in relazione ad eventuali future esigenze connesse a lavori di sistemazione e riqualificazione dell'impianto o riorganizzazione dei servizi.

Art. 15
(Responsabilità)

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune di Abbadia San Salvatore da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione:

a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili;

b) dallo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in gestione;

c) dall'operato, anche omissivo, nell'attività di vigilanza – custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

Il Comune di Abbadia San Salvatore resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal concessionario.

Ai fini di cui al presente articolo, il concessionario, prima dell'uso dell'impianto, è tenuto a stipulare, con primaria compagnia di assicurazione e per un massimale adeguato, non inferiore ad € 2.000.000,00 una o più Polizze Assicurative di Responsabilità Civile Terzi, da presentare al comune all'atto della stipula della Convenzione, che garantiscano tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone.

Art. 16 (Recesso dalla convenzione)

1. Le parti possono recedere dalla convenzione prima che essa abbia esecuzione, per motivate ragioni, con esplicitazione attraverso comunicazione a mezzo posta raccomandata con A/R inviata con anticipo di almeno trenta giorni.

2. L'Amministrazione può recedere unilateralmente dalla presente convenzione per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto concessionario e con un preavviso di 30 giorni, in relazione ad eventuali future esigenze connesse a lavori di sistemazione e riqualificazione dell'impianto o riorganizzazione dei servizi.

Art. 17 (Profili inerenti la cessione della convenzione e dei crediti derivanti dalla stesso)

1. E' vietato al concessionario cedere in tutto o in parte le attività riferite alla gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione ed esclusivamente a seguito di motivata richiesta scritta.

2. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla cessione di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri convenzionali del concessionario, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti del committente delle attività affidate a terzi.

Art. 18 (Consegna dell'impianto)

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione di attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna. Di tutte le operazioni verrà data atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.

Rimane fermo che tutte le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del concessionario, allo scadere della concessione, rimarranno in proprietà del Comune, senza che possa essere rivendicato alcun compenso, rimborso indennizzo nei confronti del Comune.

Art. 19 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi,
- b) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;

c) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Art. 20
(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto concessionario, non risolvibili in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente.

Art. 21
(Norme di comportamento)

1. L'associazione dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri associati, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Abbadia San Salvatore approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 19.12.2013, che dichiara di conoscere ed accettare.

2. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione della convenzione.

3. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 22
(Codice Etico)

1. L'associazione dovrà debitamente sottoscrivere il Codice Etico del Comune di Abbadia San Salvatore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23.12.2013 e attestare, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. n° 165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. L'accertamento di violazione alle norme del suddetto codice etico comporta la risoluzione della convenzione per colpa.

3. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 giorni, dall'avvenuto ricevimento della contestazione, per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 23
(TUTELA DELLA PRIVACY - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR- Regolamento UE 2016/679)

Questa Amministrazione Comunale è *titolare* del trattamento dei dati personali disposti da una specifica norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge.

La informiamo che:

- i dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento;
- il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza;
- il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Comune di Abbadia San Salvatore, Dott. Giulio Fallani.

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 24
(Spese relative alla convenzione)

1. Le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere sono a carico del Soggetto concessionario, ad eccezione delle spese di registrazione e diritti che sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Data,

Per l'Amministrazione
Il Responsabile di Settore / Servizio

Per il soggetto concessionario
Il Presidente
